

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO	5
ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO.....	7
ARTICOLO 4 -CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	7
ARTICOLO 5 - VERIFICHE - COLLAUDI.....	13
ARTICOLO 6 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - NOMINA DEL REFERENTE DELL'APPALTATORE	14
ARTICOLO 7 - PERSONALE DELL'APPALTATORE	15
ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.....	17
ARTICOLO 9 - CONGUAGLI IN CORSO DI CONTRATTO	18
ARTICOLO 10 - PENALI	19
ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	22
ARTICOLO 12 - RECESSO.....	24
ARTICOLO 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	25
ARTICOLO 14 - GARANZIA E ASSICURAZIONE.....	28
ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO	30
ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CODICE ETICO 31	
ARTICOLO 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO	32
ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI.....	32
ARTICOLO 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	33



**ARTICOLO 20 - OSSERVANZA CODICE ETICO E NORMATIVA EX D. LGS.
231/01 33**

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE 34

ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO..... 34

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI..... 34



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano (NA) in data 8 settembre 1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

_____ - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il _____, ASIA Napoli S.p.A. ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto il servizio di noleggio, igienizzazione, lavaggio, manutenzione e gestione del vestiario ad alta visibilità in dotazione al proprio personale, ivi compreso il noleggio degli armadi a doppio scomparto sporco/pulito ovvero pulito/sporco;
- 2) che il concorrente _____ è risultato primo in graduatoria della procedura avendo formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3) che in data _____, la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;
- 4) che in data _____, con nota _____, la Stazione Appaltante ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione della gara;
- 5) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 (di seguito Codice);
- 6) che l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:
 - la garanzia per le prestazioni dedotte in contratto, ai sensi dell'art 103



del D. Lgs n. 50/2016;

- una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RTC) ed RCO ai sensi dell'art. 14.4 del presente Schema di contratto.

Tanto premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende_____;
- per **Stazione Appaltante o ASIA** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Servizio di Noleggio** si intende il servizio di noleggio, igienizzazione, lavaggio, stiratura, manutenzione e logistica dei DPI e dei capi di vestiario ad alta visibilità in dotazione al personale ASIA, ivi compreso il noleggio degli armadi a doppio scomparto sporco/pulito ovvero pulito/sporco;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare Tecnico** si intende il Disciplinare Tecnico comprensivo dei relativi allegati/schede tecniche riportanti le specifiche tecniche dei DPI e dei capi di vestiario;
- per **Offerta economica** si intende il documento di cui all'Allegato "C"
- per **D.P.I.** si intendono i Dispositivi di Protezione Individuale oggetto del presente Contratto;
- per **Offerta Tecnica** si intende l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Tabella di Ammortamento** si intende il piano di ammortamento dei DPI e dei capi di vestiario nonché degli armadietti/contenitori, presentato in gara dall'Appaltatore, calcolato sulla durata di 36 mesi del Contratto;

- per **Responsabile del Procedimento** si intende _____
- per **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** si intende _____
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il Servizio di Noleggio che comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) il noleggio dei DPI e dei capi di vestiario secondo tipologie e quantità indicate nel Disciplinare Tecnico;
- b) il ritiro dei DPI e dei capi di vestiario sporchi nel rispetto dei tempi indicati negli atti di gara;
- c) il lavaggio dei DPI e dei capi di vestiario individuati nel Disciplinare Tecnico;
- d) la sanificazione dei DPI e dei capi di vestiario;
- e) il finissaggio (asciugatura e stiratura) dei DPI e dei capi di vestiario;
- f) il confezionamento (piegatura ed imballaggio) dei DPI e dei capi di vestiario;
- g) la manutenzione dei DPI e dei capi di vestiario (riparazione e ripristino);
- h) la sostituzione dei DPI e dei capi di vestiario divenuti inadatti con capi nuovi efficienti;
- i) la riconsegna, presso le sedi della Stazione Appaltante indicate nell'Elenco sedi, dei DPI e dei capi di vestiario puliti nel termine di 7 giorni dal relativo ritiro (All. _____);
- j) la custodia dei DPI e dei capi di vestiario in specifici contenitori, forniti, installati e gestiti dall'Appaltatore, con scomparti separati per sporco/pulito;
- l) la personalizzazione (mediante codifica e matricola) dei DPI e dei capi di vestiario per garantire l'utilizzo esclusivo dell'indumento al singolo e specifico utente.

2.2 I dispositivi di protezione individuale (DPI) ad alta visibilità devono essere prodotti nel rispetto delle prescrizioni tecniche imposte dalle seguenti normative:

UNI EN 20471:2013 (indumenti in alta visibilità);



UNI EN 340 (requisiti generali indumenti di protezione);

UNI EN 343 (indumenti contro la pioggia);

UNI EN 510 (indumenti anti impigliamento).

I predetti DPI devono riportare il marchio CE, secondo il D. Lgs. 475/1992 attuativo della Direttiva 89/686/CEE, e devono essere conformi alla normativa UNI EN ISO 105.

2.3 Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad espletare il Servizio di Noleggio nei limiti dell'importo complessivo offerto pari ad Euro _____, oltre Iva, come per legge.

2.4 Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri e i rischi relativi all'espletamento del Servizio di Noleggio nonché gli oneri e i costi funzionali alle attività che si rendessero necessarie per garantire il corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi comprese le spese di trasporto, di viaggio e di missione del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Sono inoltre ricompresi nel predetto corrispettivo i piccoli rammendi, le sostituzioni di automatici, di bottoni o cerniere nonché gli interventi di ripristino di cuciture e tutti gli interventi di ordinaria manutenzione.

2.5 Le manutenzioni straordinarie (da intendersi come interventi sul vestiario che comportino soluzioni migliorative richieste dalla Stazione Appaltante anche in conseguenza di evidenze manifestate dai componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e/o dal Medico Competente) dovranno essere preventivamente e specificatamente autorizzate per iscritto dalla Stazione Appaltante e saranno oggetto di separata contabilizzazione e fatturazione. La sostituzione di capi smarriti o irrimediabilmente danneggiati dai dipendenti dell'Appaltatore, verrà valutata secondo la tabella dei valori convenzionali di cui alla Tabella di Ammortamento compilata a cura dell'Appaltatore in sede di offerta e sarà oggetto di separata contabilizzazione e fatturazione a danno dello stesso.



2.6 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di riscattare la fornitura dei DPI e dei capi di vestiario e/o anche dei contenitori/armadietti per la custodia degli indumenti, entro la scadenza dei 36 mesi. In tal caso, il corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore sarà calcolato in base alla Tabella di Ammortamento presentata in sede di gara ed al valore relativo alla vetustà dei DPI e dei capi di vestiario, nonché dei contenitori/armadietti. La facoltà di riscatto deve essere comunicata a mezzo pec all'Appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza dei 36 mesi di durata del Contratto.

2.7 La Stazione Appaltante svolge un servizio di pubblica utilità che non può avere soluzioni di continuità, per tale motivo il Servizio di Noleggio, nella sua globalità, costituisce servizio essenziale ed obbligatorio e dovrà essere sempre garantito con continuità ed efficacia. L'Appaltatore in nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il Servizio di Noleggio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi di tale clausola risolutiva.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il Contratto ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data dell'effettivo inizio del Servizio di Noleggio coincidente con il verbale di avvio delle prestazioni contrattuali redatto a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

3.2 La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi dell'opzione per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, e l'Appaltatore, a sua volta, si impegna ad eseguire il Servizio di Noleggio agli stessi prezzi, patti e condizioni convenute nel Contratto.

3.3 E' vietato il rinnovo tacito del Contratto.

ARTICOLO 4 -CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

4.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire il Servizio di Noleggio, a perfetta regola d'arte, in conformità alle condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche previste nel Contratto, nel Disciplinare Tecnico, nell'Offerta Tecnica e in ogni altro documento di gara;
- b) a rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione del Servizio di Noleggio impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche per il tramite dei suoi collaboratori;
- c) a provvedere e completare le operazioni di rilevamento della totalità delle taglie del personale della Stazione Appaltante, sulla base dei quantitativi e delle tipologie dei DPI e dei capi di vestiario indicati nel Disciplinare Tecnico, entro 15 giorni dal verbale di avvio delle prestazioni contrattuali;
- d) a provvedere al confezionamento e alla conseguente consegna dei DPI e dei capi di vestiario in conformità al Disciplinare Tecnico, entro e non oltre 60 giorni dalla data di completamento delle operazioni di rilevamento delle taglie ovvero nel minor tempo offerto dall'Appaltatore in sede di gara;
- e) a consegnare, a proprio cura e spese, i DPI e i capi di vestiario presso le sedi della Stazione Appaltante indicate nell'elenco allegato;
- f) ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali, ivi comprese quelle di ritiro dei DPI/capi di vestiario sporchi e di riconsegna dei DPI/capi di vestiario puliti, nel rispetto dei termini, da ritenersi essenziali per la Stazione Appaltante, indicati nel Disciplinare Tecnico;
- g) a fornire in comodato d'uso gratuito e a provvedere alla conseguente installazione, presso le sedi della Stazione Appaltante indicate nell'elenco allegato, di n. _____ contenitori/armadietti per la custodia degli indumenti puliti nonché a provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli stessi e alla loro sostituzione in caso di rottura. L'installazione dei contenitori/armadietti deve essere ultimata entro 45 giorni dal verbale di avvio delle prestazioni. Ciascun armadio deve contenere un certo numero di scomparti, uno per ogni addetto, della

capacità utile minima di 48 litri. Lo scomparto sarà personale e sarà riconoscibile dall'esterno, dall'utilizzatore, tramite targhetta indelebile. Tale sistema dovrà garantire l'accesso personalizzato al proprio scomparto ad ogni singolo utente tramite serratura metallica con codice e la struttura di quest'ultima dovrà evitare ogni possibilità di improprie aperture o furto dei capi per rottura della chiusura e/o delle cerniere ovvero per il piegamento dell'anta;

h) a fornire in comodato gratuito e a provvedere alla conseguente installazione, presso le sedi della Stazione Appaltante indicate nell'allegato 1, di n. _____ contenitori/armadietti per la custodia degli indumenti sporchi nonché a provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli stessi e alla loro sostituzione in caso di rottura. L'installazione dei contenitori/armadietti deve essere ultimata entro 45 giorni dal verbale di avvio delle prestazioni contrattuali. Ciascun armadio dovrà prevedere un sistema che permetta esclusivamente l'introduzione dei DPI e dei capi di vestiario che impedisca il prelievo di quanto contenuto all'interno, senza l'apertura del relativo sportello con chiusura metallica. La struttura di quest'ultima dovrà evitare ogni possibilità di improprie aperture o furto dei capi per rottura della chiusura e/o delle cerniere ovvero per il piegamento dell'anta;

i) a personalizzare i DPI e i capi di vestiario in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico secondo la tecnologia indicata nell'Offerta Tecnica;

l) ad eseguire il Servizio di Noleggio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti, nonché ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, manlevando la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti;

m) a provvedere alla formazione degli utenti in ordine al corretto uso dei DPI e dei capi di vestiario e a fornire informazioni circa l'organizzazione del Servizio di Noleggio;

n) a confezionare e consegnare i singoli DPI e i singoli capi di vestiario trattati e lavati in sacchetti trasparenti sigillati, da raggrupparsi per dipendente assegnatario in un'ulteriore unica confezione trasparente e sigillata, riportante in modo visibile ed evidente i dati del dipendente assegnatario. Il materiale utilizzato per le confezioni dovrà essere resistente alla manipolazione ed al trasporto;

o) a sottoporre i DPI e i capi di vestiario a verifica e certificazione secondo i parametri che definiscono le caratteristiche dell'alta visibilità ai sensi della norma UNI EN ISO 20471:2013;

p) a sottoporre i DPI e i capi di vestiario a verifica e certificazione relativamente all'avvenuta sanificazione, ai sensi della Norma UNI ISO 14065:2004;

q) a rispettare i requisiti generali previsti per gli indumenti di protezione dalla Norma UNI EN ISO 13688:2013;

r) a rispettare i criteri ambientali nell'ambito della composizione dei DPI ad alta visibilità (aree minime di materiale visibile classe 2 o 3) (rif. Norma UNI ISO 20471/2013 par. 4.1); colore del materiale di fondo (rif. Norma UNI ISO 20471/2013 par. 5.1); requisiti fotometrici del materiale retroriflettente (rif. Norma UNI ISO 20471/2013 par. 6.1), rendicontazione del rispetto dell'attività svolta tramite l'ausilio di sistemi IT;

s) a trasmettere, con cadenza mensile ed entro il giorno 10 di ciascun mese a partire da quello di decorrenza, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e ai Responsabili Operativi di ciascuna sede ASIA un report riepilogativo dei controlli di qualità effettuati nel mese di riferimento. Tale report, da trasmettere su supporto informatico all'indirizzo PEC_____, deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

- nome e cognome dell'utilizzatore
- codice a barre
- codice articolo
- descrizione articolo

- norma di riferimento
- numero armadietto
- data fattura
- giudizio di conformità del coefficiente areico di retro riflessione delle bande (ok/fallito)
- giudizio di conformità del fattore di luminanza e delle coordinate tricromatiche, in relazione al quadrilatero del relativo colore fluorescente (ok/fallito)
- giudizio complessivo di idoneità del DPI;

t) a trasmettere con cadenza settimanale, al Responsabile Operativo di ciascuna sede della Stazione Appaltante e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, una rendicontazione nella quale sono riportate le seguenti informazioni:

- il numero e la tipologia dei DPI e dei capi di vestiario ritirati con l'indicazione del codice capo rispetto a ciascun dipendente della sede di interesse della Stazione Appaltante (tracciabilità);
- il numero e la tipologia di servizi eseguiti (lavaggio, igienizzazione, sanificazione ecc);
- il numero e la tipologia di DPI e dei capi di vestiario riconsegnati puliti;
- il numero e la tipologia di interventi di riparazione ordinaria e di ripristino del vestiario eseguiti;
- il numero e la tipologia di interventi di riparazione straordinaria, purché preventivamente autorizzati per iscritto dalla Stazione Appaltante;
- il numero e la tipologia di DPI e di capi di vestiario sostituiti per non conformità ai requisiti previsti dalla Norma UNI EN 20471/2013 e/o per intervenuta usura del capo e/o per anormale restringimento dello stesso.

Detta rendicontazione deve essere trasmessa entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di ciascun ritiro, con riferimento alle prestazioni eseguite nella settimana



precedente, e deve essere verificata ed accettata dal Responsabile Operativo di ciascuna sede della Stazione Appaltante;

u) ad osservare ogni altra prescrizione prevista nel Disciplinare Tecnico in ordine alle modalità di esecuzione del Servizio di Noleggio nonché alle eventuali varianti offerte ed indicate nell'Offerta Tecnica;

v) a far sì che le attività contrattuali, da svolgersi presso le sedi della Stazione Appaltante, vengano eseguite senza interferire nel normale lavoro della singola struttura. Modalità e tempi di esecuzione del Servizio di Noleggio dovranno essere preventivamente concordati con la Stazione Appaltante. L'Appaltatore, essendo stato reso edotto del fatto che l'esecuzione del Servizio di Noleggio presso le sedi della Stazione Appaltante avverrà in concomitanza dell'utilizzo delle stesse da parte del personale ASIA, si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto;

z) a gestire le scorte di magazzino in modo da garantire la tempestiva sostituzione di DPI e dei capi di vestiario divenuti inadatti, con capi idonei, nonché provvedere alla vestizione del personale neoassunto, previo rilevamento delle relative taglie. Il confezionamento dei DPI/capi di vestiario del personale neoassunto deve avvenire entro 15 giorni dalla data di rilevamento delle taglie;

aa) a sostituire i DPI e i capi di vestiario al raggiungimento della soglia massima di lavaggi prevista per ciascuna tipologia nelle schede tecniche e, comunque, ogni qualvolta questi ultimi siano diventati inadatti all'uso cui sono destinati.

4.2 L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, ad allestire presso le sedi della Stazione Appaltante, un locale per il deposito dei propri materiali e per la custodia degli stessi ed è tenuto a spostare il predetto deposito entro il termine assegnato, qualora dovesse rendersi necessaria la disponibilità del locale concesso in uso.



4.3 Alla scadenza contrattuale, l'Appaltatore, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro degli armadietti/contenitori installati, qualora la Stazione Appaltante non abbia esercitato la facoltà di riscatto degli stessi. Il ritiro degli armadietti/contenitori deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del Contratto.

4.4 L'Appaltatore è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, nonché di qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al Servizio di Noleggio, impegnandosi a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali danni cagionati a persone e/o a terzi.

ARTICOLO 5 - VERIFICHE - COLLAUDI

5.1 Collaudo dei DPI e dei capi di vestiario consegnati

La Stazione Appaltante esegue il collaudo dei DPI e dei capi di vestiario confezionati e consegnati, al fine di verificare la corrispondenza degli stessi alle specifiche tecniche stabilite nel Disciplinare Tecnico nonché alle eventuali migliorie offerte dall'Appaltatore in sede di gara. Il collaudo è demandato ad un laboratorio accreditato che deve rilasciare apposita certificazione. Nel caso in cui il collaudo dia esito negativo, la consegna dei DPI/capi di vestiario, si considera come non avvenuta con conseguente diritto della Stazione Appaltante di applicare la penale prevista dall'art. 10.1 lett b) del Contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna dei DPI e dei capi di vestiario. Ferma restando l'applicazione della penale, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione dell'intera fornitura che non abbia superato il collaudo entro e non oltre 30 giorni.

5.2 Verifiche DPI e dei capi di vestiario in corso d'opera

La Stazione Appaltante si riserva, nel corso della durata del Contratto, di eseguire controlli a campione sui DPI e sui capi di vestiario volti a verificare che gli stessi mantengano, in corso di Contratto, inalterati i requisiti tecnici previsti nel Disciplinare Tecnico. Tali verifiche sono demandate ad un laboratorio accreditato

che deve rilasciare apposita certificazione circa il mantenimento dei predetti requisiti (es. alta visibilità). Qualora l'esito di tali controlli dovesse essere negativo, la Stazione Appaltante, oltre ad applicare la penale di cui al successivo art. 10.1 lett. d) del Contratto, disporrà controlli su ulteriori stock più consistenti di DPI e di capi di vestiario, al fine di verificarne la conformità ai requisiti tecnici previsti dal Disciplinare Tecnico. Qualora anche tali controlli dovessero avere esito negativo la Stazione Appaltante si riserva di applicare la penale di cui al successivo art 10.1 lett. d) per ciascun capo di vestiario, fermo restando il risarcimento del danno subito. Ferma restando l'applicazione della penale, l'Appaltatore dovrà provvedere entro 3 giorni, dall'esito delle verifiche eseguite in corso d'opera, alla sostituzione dei DPI e dei capi di vestiario che non abbiano mantenuto inalterati i predetti requisiti.

5.3 Nel caso in cui due controlli, anche non consecutivi, a campione di DPI e di capi di vestiario abbiano avuto esito negativo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

5.4 I costi per l'espletamento dei controlli e delle verifiche innanzi descritte sono a carico esclusivo dell'Appaltatore.

ARTICOLO 6 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - NOMINA DEL REFERENTE DELL'APPALTATORE

6.1 Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha affidato al sig. _____ l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto con il compito di verificare la corretta e regolare esecuzione della fornitura da parte dell'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale, per ciascuna sede della Stazione Appaltante, di un referente che viene individuato nel Responsabile Operativo della singola sede oppure in una persona da questi indicata.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto esegue la verifica di regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, del Servizio di Noleggio, tenendo conto della



rendicontazione trasmessa dall'Appaltatore e delle verifiche eseguite dai Responsabili Operativi delle singole sedi.

6.2 L'Appaltatore, a sua volta, designa il signor _____, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto i cui recapiti sono: telefono _____ indirizzo e-mail _____ @ _____. Quest'ultimo dovrà:

- a) interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione, con i Responsabili Operativi e con Responsabile del Procedimento in merito alla regolare esecuzione del Servizio di Noleggio ed alla risoluzione di problematiche che dovessero emergere;
- b) curare la disciplina del personale e garantire l'osservanza degli adempimenti relativi all'espletamento del Servizio di Noleggio da parte dello stesso;
- c) comunicare tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione le interruzioni del Servizio di Noleggio per sopravvenute cause di forza maggiore e le generalità del personale impiegato per eventuali sostituzioni.

Le comunicazioni inviate al Referente dell'Appaltatore si intendono eseguite a tutti gli effetti nei confronti dell'Appaltatore.

ARTICOLO 7 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

7.1 L'Appaltatore è obbligato:

- a) ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto meglio definito nel Disciplinare Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata in gara nonché a garantire la disponibilità di personale per l'intera durata del Contratto e sempre in misura sufficiente a svolgere il Servizio di Noleggio in modo efficiente e puntuale;
- b) a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio del Servizio di Noleggio, l'elenco nominativo, con relative qualifiche, del personale impiegato, che è tenuto ad esporre visibilmente il tesserino di riconoscimento riportante nominativo, data di nascita, denominazione dell'impresa e fotografia;
- c) a predisporre un registro di presenze in cui è riportato nominalmente il personale impiegato e l'orario di attività esperita, da trasmettere al Direttore dell'Esecuzione



del Contratto con cadenza mensile, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento;

d) a dotare il personale di mezzi ed attrezzature adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del Servizio di Noleggio;

e) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, si impegna a provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata la Stazione Appaltante. L'Appaltatore, inoltre, nella gestione del servizio appronterà tutte le misure di prevenzione e protezione da rischi per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.;

f) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché in materia previdenziale assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

g) a far sì che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

7.2 Ritardo nel pagamento retribuzioni dipendenti Appaltatore/subappaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o del subappaltatore, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

8.1 La Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore, per ciascun DPI/capo di vestiario noleggiato, un compenso unitario pari a quello offerto in sede di gara. Tale compenso viene corrisposto con cadenza mensile sulla base del numero di DPI e/o capo di vestiario noleggiati nel mese di riferimento moltiplicato per il prezzo unitario offerto per ciascun DPI e/o capo di vestiario. Il compenso contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea per un periodo di 36 mesi dalla stipulazione del Contratto.

8.2 Le manutenzioni straordinarie, ove preventivamente autorizzate per iscritto dalla Stazione Appaltante, saranno oggetto di separata contabilizzazione e fatturazione da parte dell'Appaltatore.

8.3 Verifica di conformità delle prestazioni rese - termini di pagamento del Servizio di Noleggio

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base della rendicontazione trasmessa con cadenza settimanale dall'Appaltatore e sulla base delle verifiche eseguite, rilascia con cadenza mensile un'attestazione scritta della regolarità, in termini qualitativi e quantitativi, del Servizio di Noleggio espletato dall'Appaltatore nel mese di riferimento. Tale attestazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione relativa alla quarta settimana di ciascun mese, di cui al precedente art. 4 lett. t) del Contratto, e deve essere trasmessa a mezzo pec all'Appaltatore ai fini dell'emissione della relativa fattura. La Stazione Appaltante





esegua il pagamento, con cadenza mensile, del Servizio di Noleggio, entro 30 giorni f.m. dal ricevimento della fattura. Le fatture devono riportare il CIG della gara obbligatorio ai fini del pagamento e devono essere corredate dall'attestazione di regolarità, in termini qualitativi e quantitativi, del Servizio di Noleggio espletato da parte del DEC.

Le fatture, intestate ad A.S.I.A. - Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI, devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it.

7.4 Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

ARTICOLO 9 - CONGUAGLI IN CORSO DI CONTRATTO

9.1 Qualora la Stazione Appaltante non abbia la necessità di usufruire del Servizio di Noleggio per uno o più risorse (es. a causa di cessazione del rapporto di lavoro, adibizione ad altre mansioni), il Direttore di Esecuzione del Contratto deve darne comunicazione all'Appaltatore. A fronte di tali comunicazioni, l'Appaltatore, con cadenza trimestrale, deve effettuare il conguaglio relativo ai canoni eventualmente fatturati per i dipendenti summenzionati. Nell'effettuare il conguaglio, la Stazione Appaltante:

a) corrisponde l'intero canone mensile, all'Appaltatore, qualora la comunicazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sia stata fatta a partire dal



giorno 16 del mese;

b) non corrisponde alcun canone mensile qualora la comunicazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sia stata fatta entro il giorno 15 del mese.

9.2 Alla scadenza di ogni anno di durata del Contratto, se il numero degli indumenti non sottoposti ai trattamenti di lavaggio e/o sanificazione sarà superiore al 10%, si procederà, di intesa con l'Appaltatore, a quantificare l'entità economica del mancato Servizio di Noleggio, al fine di applicare una riduzione del canone offerto in sede di gara per ciascun capo.

9.3 Alla scadenza di ogni anno di durata del Contratto, verrà applicato uno sconto percentuale sul canone offerto, calcolato sulle quantità di indumenti non sottoposti al lavaggio e/o sanificazione. In particolare saranno applicate le seguenti riduzioni:

- Sconto del 4% sui canoni in relazione a percentuali di indumenti non lavati pari o inferiori al 10%;
- Sconto del 7% sui canoni in relazione a percentuali di indumenti non lavati compreso il 10,01 (diecivirgolazero) uno % ed il 20,00 (venti)%;
- Sconto del 10,00 % sui canoni in relazione a percentuali di indumenti non lavati superiori al 20,00 (venti) %.

9.4 La sostituzione dei DPI smarriti o irrimediabilmente danneggiati dai dipendenti dell'Appaltatore verrà valutata secondo la tabella dei valori convenzionali di cui allegata Offerta Economica (Allegato relativo al prospetto di ammortamento) compilata a cura dell'Appaltatore e sarà oggetto di separata contabilizzazione e fatturazione.

ARTICOLO 10 - PENALI

10.1 La Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, si riserva di applicare le seguenti penali:

- a) una penale pari a 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella rilevazione delle taglie rispetto al termine previsto dall'art. 4.1 lett. c);
- b) una penale pari a 0,15% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella



- consegna dei DPI/capi di vestiario rispetto al termine previsto dall'art. 4.1 lett. d);
- c) una penale pari a 0,15% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna e nell'installazione degli armadietti/contenitori (puliti-sporchi) rispetto ai termini previsti dall'art. 4.1 lett. g) ed h);
- d) una penale pari allo 0,1% giornaliero del canone mensile dovuto per ciascun capo di DPI/ capo di vestiario che, all'esito delle verifiche eseguite in corso di Contratto, ai sensi del precedente articolo 5.2, non abbia mantenuto inalterati i requisiti tecnici previsti nel Disciplinare Tecnico. Tale penale si applica fino al momento della sostituzione di ciascun DPI/capo di vestiario;
- e) una penale pari all'1% del canone mensile dovuto per ciascun DPI/ capo di vestiario non conforme anche solo parzialmente. E' considerata non conformità anche la personalizzazione non aderente al Disciplinare Tecnico. In tal caso, oltre alla penale indicata, sarà obbligo dell'Appaltatore sostituire i capi/DPI non conformi con capi conformi;
- f) una penale giornaliera di Euro 2,00/su ciascun DPI/capo di vestiario nel caso di ritardo rispetto ai termini di consegna dei capi di vestiario puliti oppure di ritiro di quelli sporchi;
- g) una penale giornaliera di Euro 10,00 su ciascun DPI/capo di vestiario nel caso di non idonea sanificazione di ogni singolo capo o nel caso di riconsegna di capi non più rispondenti alla norma UNI EN 20471/2013;
- h) una penale di Euro 2,00/DPI/capo di vestiario per l'ipotesi di mancato conferimento all'interno dello scomparto dell'armadio di ogni singolo capo pulito;
- i) una penale di Euro 2,00/DPI/capo di vestiario per ogni mancata effettuazione delle riparazioni ordinarie indicate nel Disciplinare Tecnico segnalate dai referenti della Stazione Appaltante;
- l) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della rendicontazione mensile di cui all'art. 4 lett. s) e della rendicontazione settimanale di cui all'art. 4 lett. t);



- m) una penale di Euro 100,00 per singolo capo, in caso di mancata effettuazione dei controlli sulla sanificazione dopo ciascun ciclo di lavaggio;
- n) una penale di Euro 250,00 per ciascun DPI/capo di vestiario, in caso di mancata effettuazione dei controlli dopo ciascun ciclo di lavaggio, relativi alla conformità alla norma UNI EN 20471/2013;
- o) una penale di Euro 250,00 per ogni giorno di mancato utilizzo degli automezzi con le caratteristiche ecologiche dichiarate nell'Offerta Tecnica;
- p) una penale di Euro 250,00 per omessa comunicazione relativa alla variazione di mezzi e/o personale da adibire al Servizio di Noleggio;
- q) una penale di Euro 500,00 per ogni violazione agli obblighi in materia di sicurezza, accertata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

10.2 La Stazione Appaltante si riserva di applicare penali di importo pari ad € 200,00 per ogni difformità, non codificata precedentemente, che venga riscontrata nel corso dell'esecuzione del Servizio di Noleggio relativamente a:

- mancato rispetto degli obblighi di informazione;
- mancato rispetto dei criteri ambientali previsti nel Disciplinare Tecnico;
- mancato rispetto delle prestazioni offerte nell'Offerta Tecnica.

10.3 In caso di difformità dei capi non significative rispetto alle prescrizioni di cui alle specifiche tecniche contenute nel Disciplinare Tecnico e/o a qualsiasi altro documento presentato in sede di gara l'Appaltatore è tenuto a corrispondere alla stessa una penale da un minimo del 3% (tre per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento), in relazione alle difformità e/o carenze riscontrate, a cura degli organi della Stazione Appaltante competenti, in conseguenza del minor pregio dei capi offerti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10.3 Qualora nel caso delle inadempienze dell'Appaltatore, fosse necessario ricorrere a terzi per l'effettuazione del Servizio di Noleggio, la Stazione Appaltante procederà addebito dei relativi costi all'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

10.4 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lcapoversi, verranno contestate per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

10.5 Resta inteso che eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal Contratto, non ricadenti nelle ipotesi contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto mediante appositi ordini di servizio emessi nei 5 giorni successivi alla riscontrata violazione. L'Appaltatore è tenuto a fornire spiegazioni motivate al fine di giustificare la violazione contestata, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla contestazioni formulate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il DEC, nel caso in cui non accolga le giustificazioni addotte, dispone l'applicazione della penale. In tali circostanze si applicherà una penale di euro 200,00 per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

10.6 La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante ha diritto a risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;

11.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- d. nel caso di subappalto abusivo;
- e. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- h. nel caso di sospensione/interruzione del Servizio di Noleggio in violazione di quanto previsto dall'art. 2.7 del Contratto;
- i. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 15;
- j. nell'ipotesi di reiterate inadempienze all'obbligo dell'Appaltatore di trasmettere la rendicontazione dei servizi resi ai sensi dell'art. 4, lett. s) e t) del Contratto;
- k. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- l. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto;
- m. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori.

*** **

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

11.3 Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni assunte tanto da compromettere la regolare esecuzione della fornitura. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

11.4 Effetti della risoluzione del Contratto ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ.

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause contemplate al precedente capoverso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

11.5 Interpello progressivo degli altri concorrenti

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

ARTICOLO 12 - RECESSO

12.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del



Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

12.2 La Stazione Appaltante si riserva di recedere, anche parzialmente, dal Contratto previo preavviso di 30 giorni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento dei servizi resi a regola d'arte, sino al momento in cui il recesso avrà efficacia ed al rimborso delle spese sostenute e dimostrate in funzione dell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ..

12.3 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto qualora, nel corso di esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, venga accertato il venir meno in capo all'Appaltatore dei requisiti morali previsti dall'art. 80 del Codice, fermo restando quanto previsto in tema di risoluzione dall'art. 108, comma 2, lett., b) del codice. In tale ipotesi, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ..

ARTICOLO 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

13.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

[OPPURRE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO]





Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto ha dichiarato di ricorrere al subappalto delle seguenti prestazioni _____

alla seguente impresa _____. **[QUALORA RICORRA**

L'EVENTUALITA'] Atteso che il predetto subappaltatore appartiene alla categoria delle piccole/medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti.

13.2 L'Appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 16.3 del Contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

13.3 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle



prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13.4 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa

13.5 [NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE] Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

13.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi



eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

ARTICOLO 14 - GARANZIA E ASSICURAZIONE

14.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a _____ *[da determinare in base al ribasso in sede di gara]* di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016). Gli estremi della polizza sono i seguenti _____. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

14.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in





ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

14.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

14.4 L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni di ritiro/consegna dei capi di vestiario e DPI presso le sedi oggetto del servizio.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile





per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso sia dell'Appaltatore.

Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

15.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle forniture di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione mediante il rilascio del certificato di collaudo emesso dal laboratorio che abbia eseguito le verifiche, a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG del lotto e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG del lotto;
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al



cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

15.3 E' fatto divieto ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs.50/2016 di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CODICE ETICO

16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i: _____,

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice IBAN, del numeri d'ordine nonché del CIG dell'appalto, obbligatori ai fini del pagamento.

16.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..



16.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16.5 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata la Stazione Appaltante, che è consultabile sul sito internet di quest'ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione Appaltante e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.

16.6 In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO

17.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

16.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI

18.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

18.2 Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 (di conversione del D. Lgs. 179/2012), l'Appaltatore ha l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione degli estratti del bando di gara sui quotidiani. Tale obbligo dovrà essere assolto entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

19.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

ARTICOLO 20 - OSSERVANZA CODICE ETICO E NORMATIVA EX D. LGS.

231/01

20.1 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001, l'Appaltatore si impegna, nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico quale parte integrante del Modello adottato ex D. Lgs. 231/2001 e reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

20.2 In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal presente Contratto e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

20.3 L'Appaltatore si impegna inoltre ad attenersi a quanto previsto dal Codice di Comportamento del Comune di Napoli, reperibile sul sito www.asianapoli.it.

20.4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale





adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

21.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via bonaria o transattiva ai sensi degli articoli 206 e 208 del D. Lgs n. 50/2016.

21.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

22.1 Formano parte integrante del Contratto, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di osservarne il contenuto, i seguenti documenti:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) Offerta presentata dall'Appaltatore;
- c) Schede Tecniche vestiario presentate dall'Appaltatore;
- d) Elenco Sedi Operative ASIA.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

24.2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte della Stazione Appaltante, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima Stazione Appaltante si





riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

23.3 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

23.4 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i., dalle Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione di appalti pubblici.

24.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

23.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli, 00/00/2016

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 21 (Foro competente) del Contratto

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore

